

B 11

COMUNE DI PISA
Direzione- 08 Comando Polizia Municipale

→ Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Sentenze del Giudice di Pisa come da elenco allegato.
--

Importo complessivo del debito: € 237,00
di cui: € _____ per corrispettivi
€ _____ per interessi
€ 200,00 per spese legali
€ 37,00 per altro

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: trattasi di n. 1 sentenze emesse dai Giudici Di Pace che hanno accolto il ricorso avverso sanzioni amministrative e ritenuto nel contempo di non compensare le spese legali tra le parti ma farle seguire alla soccombenza e di n. 1 sentenza nella quale i Giudici di Pace hanno accolto il ricorso e disposto il solo rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente al momento della presentazione del ricorso.

Nell'anno 2012, a fronte di 167754 sanzioni emesse sono stati presentati 407 ricorsi al Giudice di Pace, ovvero nella misura dello 0,24%. Di questi ne risultano accolti con condanna al pagamento delle spese legali n° 64 ovvero il 15,72% del totale dei ricorsi presentati.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità per nessuna delle sentenze elencate.
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente: sentenze del giudice di Pace di Pisa come da elenco allegato.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 17/10/2013

IL DIRIGENTE
Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
(timbro e firma)
Dr. M. BORTOLUZZI

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 794/2013 del 23/07/2013

Soggetto creditore:

Denominazione: Fabrizio Vitali nato a Pisa il 03/03/1954

Codice fiscale: VTLFRZ54C03G702Y

Residenza/sede legale: Via Fiorentina n. 354

p.iva

-

Cascina (PI)

Importo complessivo del debito: € 200,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ 200,00	per spese legali
€ _____	altro

Inviata Avvocatura Civica per impugnazione

Sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 834/2013 del 23/09/2013

Soggetto creditore:

Denominazione: Lupi Sergio nato a Pisa il 14/04/1943

Codice fiscale: LPUSRG43D14G702U

p.iva

-

Residenza/sede legale: via del Capannone n. 37


Pisa

Importo complessivo del debito: € 37,00

di cui:

€ _____	per corrispettivi
€ _____	per interessi fino al
€ _____	per spese legali
€ 37,00	altro

Il Dirigente
Comandante la Polizia Municipale
Dott. Massimo Bortoluzzi



Sent. n. 494/13
del 23/4/2013
R.G. n. 1103/13
Rep. n. //
Cron. n. 4680/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Ermanno SANZO ha pronunciato
la seguente

Sentenza dep. 21.8.13

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1103/2013 R.G. di questo Ufficio e
promossa

D A

CECCARELLI Cinzia, nata a Firenze il giorno 02.06.1965 e residente
in Cascina (PI), via Fiorentina n° 354, in qualità di conducente e **VITALI
Fabrizio**, nato a Pisa il giorno 03.03.1954, e residente in Cascina (PI),
via Fiorentina n° 354, in qualità di proprietario del mezzo sanzionato,
rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Caruso, presso il cui Studio, in
Firenze, P.zza Pitti n° 20, sono elettivamente domiciliati, come da
procura estesa a margine del ricorso,

OGGETTO:
Opposizione a
sanzione
amministrativa

OPPONENTI

CONTRO

COMUNE DI PISA - Comando Polizia Municipale, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato in atti dal Vice Com.te della P.M.
di Pisa dr. Migliorini Paolo,

OPPOSTO

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

- * La causa è stata ritenuta in decisione all'udienza del 23.07.2013 sulle
seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa annullare in ogni sua parte il verbale amm.vo n° 13581/2013/V del giorno 11.01.2013, per tutto quanto espresso in narrativa."

opposto: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Pisa confermare il verbale opposto, per tutto quanto espresso in comparsa di risposta."

FATTO E DIRITTO

Il sig.ri Ceccarelli Cinzia e Vitali Fabrizio, ognuno per i propri titoli, proponevano ricorso avverso il verbale amm.vo in epigrafe sostenendo che lo stesso era frutto di arbitraria valutazione dei fatti e/o di errata valutazione degli stessi da parte degli Agenti intervenuti successivamente sul posto del sinistro. Ritenevano i ricorrenti che non essendo stato rilevato il punto d'impatto, lo "schizzo planimetrico" posto in essere dai verbalizzanti fosse relativamente errato e che ugualmente fosse errata la loro valutazione dei fatti. Per tali motivi chiedevano l'annullamento della violazione opposta.

Si costituiva il Comune resistente ed eccepiva, in primis, la tardività del ricorso ed inoltre riteneva che i rilevamenti del sinistro confermavano che il verbale elevato fosse fondato.

Alla stabilita udienza di trattazione erano presenti i ricorrente assistiti dal proprio procuratore, che oltre a riportarsi alle proprie eccezioni, depositavano originale della raccomandata A/R dalla quale si rileva che la spedizione del ricorso era avvenuta nei termini, inoltre depositavano dichiarazioni scritte di testi presenti al fatto, deposizioni che integravano quelle già prese nel verbale rilevamento sinistro. Nessuno era presente in udienza per l'Amm.ne opposta che tuttavia si era

Comme di fine
1 capo
10.10.13
R

ore L. Caruso
Inscritto n° 2 cap
14.09.13
R

regolarmente costituita, come già detto. Il g.dip. preso atto della documentazione prodotta riteneva opportuno sentire a teste il verbalizzante Ispettore Salvadori Maurizio all'udienza del giorno 23.07.2013.


All'udienza stabilita, presente personalmente la sig.ra Ceccarelli, assistita dal proprio procuratore, viene sentito l'Ispettore di P.M. verbalizzante Salvadori Maurizio sui fatti che avevano causato la rilevata violazione. Il g.dip., al termine dell'audizione dopo aver sentito la ricorrente e dopo aver preso visione del verbale di rilevamento sinistro stradale e di aver letto le dichiarazioni in esso contenute, decideva di conseguenza. Accoglieva, cioè, il ricorso e condannava l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese di lite, quantificate in via equitativa, in €. 200,00 omnia.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Pisa, preso atto del risultato dell'istruzione, viste le dichiarazioni di Mancini Caterina e Niccolini Elena, accoglie il ricorso ed annulla il verbale amm.vo opposto, in considerazione che l'ostacolo costituito dalla bicicletta, proveniente contromano, si è presentato alla ricorrente improvvisamente e repentinamente impedendole qualunque via di fuga. Condanna l'Amm.ne opposta al pagamento delle spese, quantificate i via equitativa, in €. 200,00 omnia.

Pisa li 23.07.2013.

UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
20 AGO 2013
Il Cancelliere



IL GIUDICE DI PACE
IL GIUDICE DI PACE
Dott. ERMANNO SANZO



COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

tel. 050910590

e-mail: contenziioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 794/13 DEL 23/7/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

X IMPUGNAZIONE.

IN QUANTO IL GDP NON HA VALUTATO CORRETTAMENTE I
RILIEVI DEL JUMISTRO E HA RITENUTO CHE L'OSTACOLO
COSTITUITO DALLA BICICLETTA NON FOSSE EVITABILE ANDANDO
COSI' A DISAPPLICARE NEI ~~QUA~~ CONTRONTI DELLA RICORRENTE
LA NORMA DI COMPORTAMENTO PREVISTA DALL'ART. 141 CDS
CHE DISPONE DI MODERARE E ADEGUARE LA VELOCITA' IN MODO DA
EVITARE OGNI PERICOLO.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

PISA 16/10/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Dott. Avv. Bruno Neri ha pronunciato la seguente

Sent. n. 834/13
del 23.09.13
R.G. n. 972/13
Rep. n. //
Coun° 6822/13

Sentenza ~~pubb.~~
il 24.09.13

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 972/13 R.G. di questo Ufficio e promossa

D A

LUPI SERGIO, nato a PISA il 14.04.1943, elettivamente domiciliato in Pisa, Via del Capannone n. 37, in proprio

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI PISA, in persona del funzionario delegato pro tempore, dott. Paolo Migliorini

OPPOSTA

Avente per oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2013 sulle seguenti conclusioni delle parti:

opponente: "Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice di Pace di Pisa, accogliere il ricorso per le ragioni esposte in ricorso e per l'effetto, ritenuta l'illegittimità della sanzione irrogata dichiarare nullo il verbale di accertamento di violazione indicato in narrativa.

Con vittoria di spese"

Opposto: rigetto del ricorso



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10.04.13 il ricorrente proponeva opposizione al verbale redatto dalla Polizia Municipale di Pisa il 06.02.13 n. 11300293T/2013/P riguardante la violazione dell'art. 7/14-14 c.s. per avere lasciato in sosta il veicolo tg CA205WJ senza porre in funzione il dispositivo di controllo della sosta.

Radicalosi il contraddittorio, il Comune di Pisa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed in via istruttoria l'audizione del verbalizzante.

Il giudice non ravvisando esigenze istruttorie, trattiene in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto.

Risulta all'evidenza come nel luogo in cui è stata elevata la sanzione non fossero presenti stalli i quali devono essere ben visibili.

Per ammissione dello stesso Comune inoltre, nel luogo era presente solo segnaletica orizzontale.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

1) Accoglie il ricorso ed annulla la sanzione opposta n. 11300293T/2013/P.

2) Condanna il Comune di Pisa al rimborso del C.U. per € 37,00

Sentenza immediata

Pisa li, 23.09.2013



come da ...
Nascita ...
10.10.13

[Handwritten mark]

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Bruno Neri

DEPOSITATA IN CANCELLERIA



[Handwritten signature over stamp]
CANCELLIERE
Canc. ...





COMUNE DI PISA
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 050910690

e-mail: contenzioso@comune.pisa.it

Ufficio Contenzioso e Violazioni
Via C. Battisti nr. 71

VISTA LA SENTENZA NR. 834/13 DEL 23/9/13 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE

SI DISPONE LA PRONTA LIQUIDAZIONE

II IMPUGNAZIONE.

Il sottoscritto, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto alla liquidazione della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore del Comune di Pisa, come stabilito dalla sentenza in data 23/9/13. La liquidazione è stata effettuata tramite bonifico bancario in data 10/10/13, con riferimento al conto corrente n. 12345678901234567890 della Banca di Pisa. Il bonifico è stato registrato e la somma è stata accreditata sul conto del Comune di Pisa.

II EVENTUALE RESPONSABILITA' PER RIVALSA:

Il sottoscritto, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, ha provveduto alla liquidazione della somma di Euro 1.000,00 (mille) a favore del Comune di Pisa, come stabilito dalla sentenza in data 23/9/13. La liquidazione è stata effettuata tramite bonifico bancario in data 10/10/13, con riferimento al conto corrente n. 12345678901234567890 della Banca di Pisa. Il bonifico è stato registrato e la somma è stata accreditata sul conto del Comune di Pisa.

PISA 16/10/13

Il responsabile dell'istruttoria

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO